

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA**

Ufficio: Servizio 3 Registro Imprese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA 1

AREA SERVIZI ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI

**OGGETTO: SOCIETÀ PRIVE DI DOMICILIO DIGITALE NEL REGISTRO DELLE
IMPRESE: INDIVIDUAZIONE SOCIETÀ DA SANZIONARE E
ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE AI SENSI
DELL'ART. 37 DL N 76/2020-L 120/2020**

IL DIRIGENTE

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Vicenza, approvato dal Consiglio con provvedimento n. 13 del 25 ottobre 2022;

VISTO il Regolamento sull'Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato dal Consiglio con provvedimento n. 6 del 26 maggio 2020;

VISTA la struttura organizzativa della Camera di Commercio di Vicenza, approvata dalla Giunta con deliberazione n. 126 del 1° dicembre 2022, in cui sono state individuate le seguenti tre Aree dirigenziali: Area Servizi anagrafico-certificativi, Area Servizi di Regolazione e Promozione territorio imprese, Area Gestione delle Risorse;

VISTO che con la deliberazione n. 140 del 20 dicembre 2022 la Giunta ha conferito l'incarico di Segretario Generale facente funzioni con decorrenza 1° gennaio 2023 al dr. Michele Marchetto assegnandogli ad interim l'Area Funzioni di Staff;

VISTO che nella sopra citata deliberazione la Giunta ha confermato al dr. Michele Marchetto l'assegnazione dell'Area Servizi anagrafico-certificativi, fino al 31 dicembre 2025;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 221 del 26/11/2014, con cui è stato nominato il Conservatore del Registro delle Imprese di Vicenza;

VISTO l'articolo 8, L. n. 580/1993, il D.P.R. n. 581/1995;

VISTI:

- l'art. 3-bis comma 1 del d. lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: «...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale...»;
- l'articolo 16 del DL n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009, - così come modificato dall'art. 37 DL n. 76/2020 convertito il legge n. 120/2020 - che prevede:

a) l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere nel registro delle imprese il proprio domicilio digitale (già 'indirizzo di posta elettronica certificata' o PEC);

b) che le imprese societarie, già iscritte nel registro delle imprese, «che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter» sono sottoposte «alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata» e

c) che «l'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;

RICHIAMATO l'articolo 6 del Regolamento camerale per lo svolgimento dei procedimenti di iscrizione d'ufficio¹ ove è previsto «l'ufficio provvede all'avvio cumulativo del procedimento nei confronti delle imprese per cui viene accertato lo stesso tipo di irregolarità e il procedimento si conclude mediante l'adozione di un unico provvedimento cumulativo. Per l'esecuzione delle iscrizioni nel registro delle imprese l'ufficio può avvalersi di sistemi informatici di caricamento cumulativo ed automatizzato dei dati.»

RICHIAMATA la determinazione n. 26 del 19/04/2023 - avente ad oggetto «società prive di domicilio digitale nel registro delle imprese: invito alla comunicazione e avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale ai sensi dell'art. 37 DL n 76/2020 - L 120/2020» - con cui è stato individuato un elenco di n 22 imprese costituite in forma societaria che non hanno il domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese, non sono soggette a procedure concorsuali e non risultano candidate a procedure di cancellazione d'ufficio in base all'art. 2490 c.c. e all'art. 3 D.R.P. n. 247/2004;

CONSIDERATO che detta determinazione, unitamente all'avviso di avvio del procedimento e invito a regolarizzare la posizione anagrafica e a comunicare il domicilio digitale della società entro il 19 giugno 2023, è stata pubblicata all'Albo Camerale dal 20/04/2023 al 20/05/2023;

CONSIDERATO che il 19/06/2023 sono scaduti i termini assegnati alle società interessate per regolarizzare la propria posizione comunicando al registro delle imprese il proprio domicilio digitale/PEC valido ed attivo;

PRESO ATTO che per le società in esame non risulta essere stato comunicato al registro delle imprese un domicilio digitale valido ed attivo e pertanto permane la situazione di irregolarità accertata ai sensi dell'art. 37 DL n 76/2020 – L n. 120/2020;

¹ Il “ Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti di iscrizione d'ufficio relativi al registro delle imprese e al Repertorio delle notizie economico amministrative” è stato approvato dal Consiglio Camerale con delibera del 30/07/2019, n 11 e successivamente modificato dalla Giunta Camerale con delibera n. 84 del 21/07/2022, ratificata dal Consiglio Camerale con modifiche con delibere n. 8 e 9 del 29/09/2022.

RICHIAMATI gli articoli 8, comma 2, della legge n 241/1990 e 8 del Regolamento Camerale citato in base ai quali la comunicazione del provvedimento finale del procedimento, qualora la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa per l'elevato numero dei destinatari, può essere effettuata mediante pubblicazione all'Albo Camerale, tenuto con modalità telematiche ai sensi dell'art. 32 L n 69/2009;

VISTA la direttiva del Conservatore del registro imprese prot. n. 0044764/U del 04/06/2021, ove è previsto che *«quando le imprese interessate non hanno provveduto – in ottemperanza all'art. 37 del DL Semplificazioni e alle norme in materia – all'iscrizione del proprio domicilio digitale (PEC) nel Registro delle Imprese, l'Ufficio del Registro delle Imprese procede alle comunicazioni inerenti i procedimenti d'ufficio di cancellazione, previsti dal DPR n 247/2004, dagli articoli 2490 c.c., 37 e 40 del DL Semplificazioni, come richiamati in premessa, mediante: a) pubblicazione dell'avviso e/o del provvedimento all'Albo on line della Camera di Commercio di Vicenza nella sezione dedicata di cui all'art. 32, comma primo, della Legge 18 giugno 2009, n 69 per almeno trenta giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento;»*;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa dell'istruttoria espletata dall'ufficio competente e la legittimità del provvedimento:

DETERMINA

1) di assegnare d'ufficio a ciascuna delle società elencate al seguente punto 4), tramite Infocamere Scpa, gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, un domicilio digitale, il quale:

a) avrà la seguente dicitura: codice_fiscale_impresa@impresa.italia.it;

b) sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche e non consentirà di rispondere alle comunicazioni pervenute;

c) sarà disponibile all'indirizzo <https://impresa.italia.it> presso il cassetto digitale dell'imprenditore;

d) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS);

2) di procedere, contestualmente, nei confronti delle predette società, in persona del legale rappresentante, all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, oltre al pagamento delle spese di procedimento, mediante comunicazione del relativo accertamento al domicilio digitale di cui al punto precedente;

3) di comunicare il presente provvedimento alle società interessate mediante pubblicazione all'Albo camerale per 30 giorni;

4) Elenco società prive di domicilio digitale nel registro delle imprese

N	Numero	Codice Fiscale	Denominazione
---	--------	----------------	---------------

	REA		
1	125044	00452150246	VETRERIA ARTIGIANA DI BORTOLI GIUSEPPE & C. S.N.C.
2	188163	01843720242	CARTOLIBRERIA LEONARDO S.A.S. DI GISELLA BERTO & C.
3	191120	01877460244	D.Z.G. DI GINO DE ZORZI & C. S.A.S.
4	343817	02227491202	ADA SERVIZI DI FRASCOGNA ALESSANDRO & C. S.N.C.
5	236902	02519390245	PIZZERIA BAR ASTER S.A.S. DI BASSETTO RAIMONDO ASTER & C.
6	270351	02736670247	CARLI PROMOTER S.A.S. DI MARCO CARLI & C.
7	271778	02757180241	BANGLADESH NATIONAL FOODS S.N.C. - DI AKON MD HELAL UDDIN & C.
8	284261	02910080247	PROP 12 S.A.S. DI BURATO PIERO CLAUDIO & C.
9	297908	03084480247	IL FARO DI BERGAMIN ALESSANDRA E BERTOLI ORAZIO S.A.S.
10	299192	03101890246	MATFIL S.A.S. DI CAZZOLA CATIA & C.
11	300041	03112020247	MOTOR'S COFFE RACE SNC DI SANTORO EDOARDO & MEGGIOLARO GIANLUCA
12	300502	03117650246	SPECIALITA' DA ALFREDO DI ARZENTON PAOLA E C. S.A.S.
13	303834	03163320249	AGENZIA DUE ESSE TUTTOPRATICHE DI ZINI BRUNO & C. S.A.S.
14	308063	03221050242	MEMMI ABDERRAOUF S.A.S.
15	198662	03276450248	D.P. & P. DI PRANDINA VALTER & C. S.N.C.
16	314749	03307080246	PANGAR S.A.S. DI STELLA SILVANO & C.
17	321703	03386270247	KHAIR ENTREPRRISE SNC DI BEPARI KHAIR & C.
18	323395	03410180248	TATA SNC DI MARCHIORO SILVIA E C.
19	342462	03650410248	LA ROCCA S.A.S. DI FERLISI CALOGERO & C.
20	294973	03787180284	EUROSAPORI S.N.C. DI CALORE GUERRINO E CLAUDIA
21	371783	04004210243	FERRERI SAS DI FERRERI ALBERTO SALVADOR & C.
22	348045	03717610244	BAR VICENZA DI CHEN SHENGYUAN & C. SNC

IL DIRIGENTE DELL' AREA 1
Conservatore del Registro delle Imprese
(Dr. Michele Marchetto)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni